

# STUDIO PIONA

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI  
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

VIA PIETRO MASCAGNI, 24 – 20122 MILANO  
TEL. +39.02.76000928 – FAX +39.02.76013898 – E-mail: [studiopiona@studiopiona.it](mailto:studiopiona@studiopiona.it)  
[www.studiopiona.it](http://www.studiopiona.it)

COMM. DOTT. COSTANTINO PIONA  
(1913-1976)

DOTT. CARLO PIONA  
CODICE FISCALE PNI CRL 43H14 F205O  
PARTITA IVA 02451340158

DOTT. CLAUDIO PIONA  
CODICE FISCALE PNI CLD 45P02 F205L  
PARTITA IVA 02248230159

PROF. DOTT. GIOVANNI GHELFI  
CODICE FISCALE GHL GNN 70A02 F205H  
PARTITA IVA 04192690966

DOTT. MARCO CERUTI  
CODICE FISCALE CRT MRC 67B26 F205Q  
PARTITA IVA 08913230960

DOTT. FEDERICO PIONA  
CODICE FISCALE PNI FRC 79H17 F205E  
PARTITA IVA 06058930964

DOTT. ALESSANDRO PIONA  
CODICE FISCALE PNI LSN 82R25 F205I  
PARTITA IVA 07412400967

Milano, 19 Marzo 2020

**AI SIGNORI CLIENTI**

**LORO SEDE**

***CIRCOLARE INFORMATIVA***

## **DECRETO “CURA ITALIA” – LE PRINCIPALI NOVITA’**

Con il D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state previste le misure di natura economica volte a consentire alle imprese e ai cittadini di fronteggiare impegni e scadenze con modalità compatibili con l’aggravio della situazione economica e finanziaria derivante dall’emergenza sanitaria.

Nella presente circolare richiamiamo sinteticamente i contenuti di maggiore interesse del Decreto; le modalità operative di alcune misure dovranno essere chiariti nelle prossime ore dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dagli Istituti finanziari, pertanto, invitiamo i Clienti a contattare lo Studio per l’analisi delle singole fattispecie.

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Studio Piona



## **PROROGA DELLE SCADENZE E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

Il Decreto dispone il rinvio dei termini di versamento di imposte e contributi scadenti nelle prossime settimane.

In particolare:

<b>Tipo di obbligo</b>	<b>Contribuenti</b>	<b>In scadenza</b>	<b>Proroga</b>
Adempimenti tributari (dichiarazioni e scritture contabili)	Tutti	Tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020	30 giugno 2020
Versamenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e addizionali Irpef;</li> <li>• Iva;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali</li> </ul>	Con ricavi 2019 fino a 2 milioni di euro	Tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020	31 maggio 2020 In unica soluzione o 5 rate di pari importo
	Con ricavi 2019 oltre i 2 milioni di euro	16 marzo 2020	20 marzo 2020
Altri versamenti (es. ritenute d'acconto su prestazioni professionali, TCG per Srl, etc.)	Tutti		

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, **sono sospesi, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.**

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

### Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

**Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.**

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. In attesa di conferme ufficiali, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto deve essere confermato dall'Agenzia delle Entrate, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

#### Cartelle di pagamento

**Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.**

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.

Uguualmente, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. In attesa di conferme ufficiali, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

#### Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

**Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.**

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

#### Avvisi bonari

**Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.**

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

#### Altri atti impositivi

**La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.**

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

A fronte della sospensione per alcuni versamenti, l'Erario fruisce però di una **proroga biennale dei termini in scadenza a fine anno**, dunque:

- modelli REDDITI, IVA e IRAP 2016 (inerenti al 2015) per accertamenti e controllo formale;
- modelli REDDITI e IVA 2017 (inerenti al 2016) per la liquidazione automatica.

## **CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**

1. Viene prevista un'**indennità di 600 euro** (espressamente esenti da tassazione sui redditi) a favore di:

- **liberi professionisti** titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- lavoratori **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda da presentarsi secondo le modalità ancora in fase di definizione.

2. Viene previsto un **credito d'imposta** per le imprese che esercitano la propria attività in immobili detenuti in **locazione** in misura pari al 60% dei canoni di marzo 2020 e per immobili di categoria C/1. Vengono escluse le imprese che svolgono le attività riconosciute come essenziali nel DPCM 11/03/2020.

3. Per il triennio 2020-2022, il **credito d'imposta** riconosciuto per gli **investimenti pubblicitari** si applicherà nella misura unica del **30%**, anziché secondo criterio incrementale.

## **SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE**

Considerando gli effetti di squilibrio finanziario conseguenti all'interruzione di molte attività, il Decreto prevede una serie di disposizioni volte a consentire a imprese e cittadini di rimodulare le obbligazioni verso banche e istituti finanziari ovvero ad acquisire nuova temporanea liquidità:

- moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (riferita a mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
  - la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;
  - l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per fronteggiare immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;

- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione
- del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure semplificate di valutazione per l'accesso al fondo;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel **settore turistico alberghiero** e delle attività **immobiliari**;
- istituzione di sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo PMI (oggi consentita solo a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
- **facilitazione** per l'erogazione di **garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi**, liberi professionisti e **imprenditori individuali**;
- incentivo alla **cessione dei crediti deteriorati** mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali. In pratica, viene prevista la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le **attività per imposte anticipate** riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, consentendo una "spendibilità" finanziaria immediata di tali attività, in luogo del recupero differito ai periodi d'imposta futuri.

-----\*